

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18/05/19
SECONDA CONVOCAZIONE**

In data 18/05/2019 alle ore 9:00 presso la saletta delle riunioni del Grand Hotel Golf, situato in Tirrenia (PI) Via dell'Edera 29, si riuniscono i soci e il Consiglio Direttivo dell'Associazione Vite Onlus, regolarmente convocato, in seconda convocazione, con comunicazione avvenuta per via postale del 24/04/2019 e per via posta elettronica del 29/04/2019 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento del nuovo Statuto ai sensi della riforma del Terzo Settore, Discussione e Approvazione.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il signor Franceschi Carlo, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale la signora Degl'Innocenti Laura che accetta.

Il segretario Degl'Innocenti Laura preso atto:

- della regolare convocazione dell'Assemblea, ai sensi della legge e del vigente statuto sociale;
- della presenza di n.23 soci presenti e di n.3 deleghe
- della presenza del Presidente in carica dell'Associazione Franceschi Carlo;

dichiara legalmente costituita, ai sensi della legge e del vigente statuto sociale, l'Assemblea degli associati e la sua validità a discutere e deliberare sul predetto O.d.G..

Si procede quindi all'illustrazione del nuovo Statuto. Il Presidente distribuisce ai presenti le copie del nuovo Statuto ai sensi della riforma del Terzo Settore, DLgs. N. 117 del 2017 e passa alla lettura. Al termine della lettura, soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'Assemblea dei soci in seconda convocazione, procede alla votazione per l'approvazione del nuovo Statuto: il Segretario dell'Associazione dichiara che il nuovo Statuto è stato approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:00.

Il Presidente

Franceschi Carlo



Il Segretario

Degl'Innocenti Laura



STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

"VITE ODV"

Art. 1

(Denominazione - Sede - Durata)

L'Associazione dei trapiantati di fegato - rene - pancreas, denominata "Volontariato Italiano Trapiantati Epatici - Organizzazione di Volontariato, enunciabile anche con l'acronimo "VITE ODV", si adegua ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore").

Il logo dell'Associazione è rappresentato da un'immagine che raffigura la "Visitazione" del Giotto.

La sede legale è domiciliata in Pisa, se il trasferimento avviene all'interno del Comune stesso, questo non implicherà la convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Ogni cambiamento di sede dovrà essere pubblicizzato.

L'Associazione opera senza limitazioni di durata.

Art. 2

(Scopo - Finalità - Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di

genesi
ntrate
provinciale di Pisa
ritoriale di Pisa

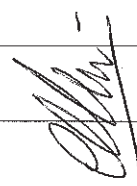
terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) *Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

d) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato



e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

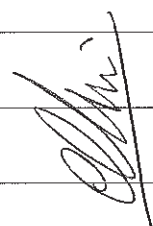
e) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*

f) *attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*

g) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.*

L'Associazione si propone di:

- rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali delle persone trapiantate o in attesa di trapianto e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabile per la loro sopravvivenza l'intervento del trapianto;



- fornire sostegno psicologico e tutte quelle informazioni utili per il superamento del trapianto di fegato - rene - pancreas;

- promuovere la cultura della donazione degli organi e dei tessuti;

- svolgere ogni azione intesa a garantire la migliore qualità della vita dopo il trapianto, nonché per l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva,

- collaborare attivamente con le strutture sanitarie di ogni ordine e grado, con i medici di base e con le Istituzioni in genere per un apporto costruttivo ed efficace;

- organizzare momenti di aggregazione e condivisione fra gli associati;

- partecipare ai processi della vita sociale favorendo la crescita dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare a norma dell'articolo 6° del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.



La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

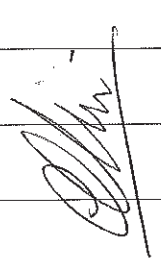
L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi previsti dal presente Statuto.

ART.3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividano le finalità della stessa e che partecipino



alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono associati le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti di cui

all'art.32, III c. del Codice del Terzo Settore che siano

accolti nell'Associazione con deliberazione favorevole

del Consiglio Direttivo espresso a maggioranza dei

presenti purché siano almeno la metà dei componenti.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà

presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta

che dovrà contenere:

- l'Indicazione del nome cognome residenza e/o domicilio data e luogo di nascita codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generali svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere

comunicata all'interessato e annotata a cura del

Consiglio Direttivo nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta, può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'Art.5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

(Diritti e obblighi degli associati)

A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.

In particolare, tutti gli associati dispongono dei seguenti diritti:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali;



- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Concorrere all'elaborazione, ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese associative effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- Sono tenuti a comunicare la variazione della residenza;

ART.5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazione degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:

- Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;
- Se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;
- Se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;
- Se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana;



Il socio, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6

(Organi)



Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo se obbligati per Legge;

ART.7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto, tutti gli associati, che siano iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, ovvero alla casella di posta elettronica eventualmente comunicata dall'associato risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- deliberare la nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli

associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in Assemblea, regolarmente convocata, di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti ed il voto favorevole della maggioranza.

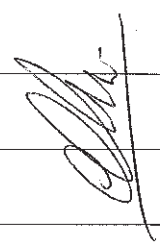
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati presenti in assemblea.

ART.8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alle quali risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge e per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.



L'incarico di Consigliere é svolto a titolo gratuito.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo formato da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per



gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.10

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ai sensi dell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Art.11

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

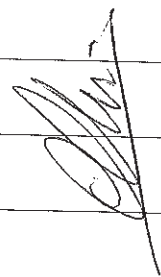
Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Art.12

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art.13

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

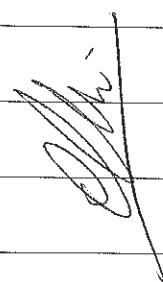
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.14

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti



anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 gg. dal ricevimento della stessa.

Art. 15

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono esser rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro



limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3/07/2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 16

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art.17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

25 GIU. 2019

Registrato 1534 SERIE III

IL FUNZIONARIO (*)

Vincenzo ARMENANTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

ARMENANTE

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa

E

Protocollo N.0073835/2022 del 28/06/2022